
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Accertamento dell'obbligo del terzo e dichiarazione positiva non contestata

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione, comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese del giudizio.

Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, sentenza del 3.10.2013

...omissis...

xxx proponeva ricorso nei confronti di xx e della sig.ra Pxxx premettendo di essere creditrice di quest'ultima in forza di atto di mutuo ed esponendo quanto segue:

- in data 15.12.2011 xxx notificava (infruttuosamente) alla sig.ra S. atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 133.643,07 oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e successive occorrende;
- la sig.ra xxx era (ed è tuttora) dipendente di Peraga s.r.l.;
- xx notificava a Peraga s.r.l. e alla sigxxx atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., così incardinando presso il Tribunale di Ivrea il procedimento di esecuzione mobiliare n. 151/2012 Rxxx
- alle udienze del 31.5.2012 e del 26.11.xxxx. non si presentava né faceva pervenire alcuna dichiarazione;
- con ordinanza pronunciata all'udienza del 26.11.2012, il Giudice dell'Esecuzione assegnava al creditore termine fino al 30.1.2013 per l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Ciò premesso, Gxxxx chiedeva che il Giudice accertasse l'esistenza del credito della sig.xxxxx

Peraga s.r.l. si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria, con la quale dichiarava di essere datrice di lavoro della sig.raxxx.; a corredo della memoria, la convenuta depositava un prospetto riportante le somme già accantonate a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.

All'udienza del 27.6.2013 il Giudice rilevava il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della sig.ra xxx litisconsorte necessaria; assegnava pertanto a xxx un termine per la rinotifica, fissando l'odierna udienza per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio e - in caso di esito positivo del controllo - per la lettura della sentenza.

Preliminarmente deve darsi atto del regolare perfezionamento della notifica alla sig.ra S. del ricorso e del verbale dell'udienza del 27.6.2013: la convenuta va pertanto dichiarata contumace.

Ciò detto, osserva questo Giudice che xxxx costituendosi nel presente giudizio, ha depositato una dichiarazione (cfr. doc. 1 fasc. convenuta) dalla quale risulta che:

- la sig.xxx è dipendente di xxxx in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato in data 2.5.2006;

- che la lavoratrice percepisce una retribuzione mensile di Euro 1.256,03 netti, "variabile a seconda delle maggiorazioni festive del mese";

a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi Peraga s.r.l. ha proceduto, di mese in mese, all'accantonamento della somma di Euro 250,00 circa, per un totale complessivo di Euro 3.627,33 (somma calcolata fino alla mensilità di maggio 2013 compresa).

In sintesi: xxxx nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ha reso la dichiarazione positiva, in relazione alla quale non sono sorte contestazioni. Si tratta di comprendere, allora, quale sia la ricaduta processuale di questo evento sopravvenuto. Si pone la seguente alternativa: accoglimento della domanda del creditore oppure dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ebbene, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva, non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese di giudizio (...)" (cfr. Cass., Sez. 3 civile, ordinanza n. 6581/2009).

Negli stessi termini si era già espressa espressa, in precedenza, Cass., sentenza n. 5153/2004: "Nell'ambito della esecuzione forzata mobiliare presso terzi, il terzo debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all'art. 547 cod.proc.civ. anche nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell'esecuzione a rendere la propria dichiarazione nel corso dell'udienza all'uopo fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi. Tale dichiarazione, ove resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto rende superfluo ogni ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali".

Si tratta di una ricostruzione condivisibile, perché coerente con la tesi (propugnata dalla migliore dottrina) secondo la quale il giudizio di

accertamento dell'obbligo del terzo non ha per oggetto il rapporto sostanziale da cui scaturisce il credito pignorato, tant'è vero che la sentenza che definisce il processo di cognizione di cui all'art. 548 c.p.c. è inidonea ad esplicare efficacia al di fuori del processo esecutivo.

D'altro canto xxxx non subirà alcuna conseguenza negativa dalla soluzione processuale qui privilegiata: infatti da un lato il creditore, una volta riassunto il processo esecutivo, potrà utilizzare la dichiarazione positiva del terzo per conseguire i provvedimenti di cui all'art. 553 c.p.c.; dall'altro lato la stessa ricorrente, nonostante il mancato accoglimento della domanda di accertamento proposta in questa sede, otterrà comunque - per le ragioni che verranno illustrate infra - la condanna del terzo alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio ex art. 548 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Venendo ora alle statuizioni in punto spese di lite, si osserva che esse devono adottate facendo corretta applicazione non tanto del criterio della soccombenza virtuale, quanto piuttosto del principio di causalità, del quale la soccombenza, secondo la prevalente giurisprudenza, costituisce semplice elemento rivelatore.

In quest'ottica assume rilievo decisivo la seguente considerazione: il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo trova origine nel fatto che xxxx non comparso alle udienze fissate per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (e comunque non facendo pervenire detta dichiarazione nel corso del processo esecutivo), ha determinato la necessità dell'accertamento giudiziale del credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato.

In base al principio di causalità, dunque, xxx deve essere condannata alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da xxx

Quanto al rapporto processuale instauratosi tra la stessa xxx, invece, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, perché il presente giudizio di cognizione (a differenza del processo esecutivo) non può ritenersi "causato" dalla debitrice esecutata.

La liquidazione del compenso del difensore di xxx deve essere effettuata sulla base dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012 in relazione alle cause di valore indeterminabile: occorre avere riguardo, quindi, ai valori stabiliti per lo "scaglione di riferimento" aumentati fino al 150% o diminuiti fino al 50%..

Alla luce del comportamento processuale di Peraga s.r.l. (la quale, sia pure tardivamente, ha reso la dichiarazione positiva, con ciò determinando una rilevante semplificazione del giudizio oltreché una sensibile contrazione dei tempi necessari per la definizione dello stesso) si stima congruo liquidare, per quanto riguarda le fasi di studio, introduttiva e decisoria, importi compresi tra i valori minimi ed i valori medi, e quindi rispettivamente Euro 600,00, Euro 300,00 ed Euro 600,00.

Non essendo stata svolta attività istruttoria, nessun compenso viene riconosciuto per la corrispondente fase.

Si perviene pertanto alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 1.500,00, al quale vanno aggiunte spese da rimborsare, IVA e CPA.

In ultimo è opportuno precisare che il presente giudizio soggiace, *ratione temporis*, alla disciplina antecedente all'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi. Di conseguenza, in applicazione del "vecchio" art. 549 c.p.c., deve essere assegnato alle parti un termine per la riassunzione del processo

esecutivo.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Dichiara la contumacia della sig.ra xxxx

Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;

Condanna Peraga s.r.l. alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da xxxxxx si liquidano in Euro 242,70 per spese non imponibili ed in Euro 1.500,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140 del 2012, oltre a IVA e CPA come per legge;

Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite quanto al rapporto tra xxx xxx.;

Assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo esecutivo.

Così deciso in Ivrea, il 3 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2013.